

DECRETO 15 luglio 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti delle società «Libyan Airlines». (Decreto n. 60649).

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 3 maggio 2011, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Libyan Airlines, nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1° maggio 2011, in favore di un numero massimo di 4 lavoratori dalla società di cui trattasi della sede di Fiumicino-Roma;

Vista l'istanza con la quale la società Libyan Airlines ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 1° maggio 2011 al 30 ottobre 2011, in favore di 4 lavoratori dipendenti della sede di Fiumicino-Roma;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° maggio 2011 al 30 ottobre 2011, in favore di 4 lavoratori dipendenti dalla società Libyan Airlines, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 3 maggio 2011, in favore di 4 lavoratori dipendenti della società Libyan Airlines della sede di Roma, per il periodo dal 1° maggio 2011 al 30 ottobre 2011.

Matricola INPS: 7008792562.

Pagamento diretto: sì.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro.

Art. 4.

La società Libyan Airlines è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2011

*p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato*
BELLOTTI

11A10795

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

DECRETO 26 luglio 2011.

Modifiche al decreto 31 gennaio 2011 in materia di modalità di trasmissione della certificazione medica per il rinnovo e il rilascio di patente di guida.

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI**

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato «Codice della strada» ed in particolare l'art. 119, come da ultimo modificato dall'art. 23 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», ed in particolare l'art. 331;



Visto il decreto a propria firma del 31 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2011, recante «Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida», di seguito denominato «Decreto direttoriale 31 gennaio 2011»;

Considerata la necessità di implementare la casistica delle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 3, del predetto decreto al fine di ricomprendere anche le ipotesi di inibizione pro-tempore dell'attività istituzionale dei medici appartenenti alle stesse strutture o corpi, dalla quale derivi - a qualunque titolo, ivi compresa se del caso l'aspettativa - la sospensione temporanea della funzione certificatoria, nonché la cessazione di tale inibizione;

Ritenuto opportuno, per maggiore chiarezza interpretativa, riformulare in parte l'art. 3, comma 1, dello stesso decreto sì da definire la fattispecie dei medici che abbiano fatto parte delle commissioni mediche locali riproponendo in modo pedissequo la previsione di cui all'art. 119, comma 2, ultimo periodo, del codice della strada;

Ritenuto necessario dettare criteri uniformi per l'apposizione del codice di identificazione sulle certificazioni mediche rilasciate dai medici di cui all'art. 119, comma 2, del codice della strada, in sede di rinnovo di validità dei titoli abilitativi alla guida, al fine di semplificarne ed ottimizzarne le procedure di acquisizione da parte del competente ufficio del centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione;

Considerata infine l'opportunità di prorogare il termine del 31 agosto 2011, previsto dall'art. 6, comma 3, del più volte citato decreto, al fine di garantire una piena efficienza del servizio reso dai medici appartenenti alle amministrazioni e corpi di cui all'art. 1 del medesimo decreto, accordando agli stessi medici un maggior tempo per l'acquisizione del codice di identificazione;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 1 del decreto direttoriale
31 gennaio 2011*

1. All'art. 1, comma 3, del decreto direttoriale 31 gennaio 2011, dopo le parole: «al centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, per il tramite dell'ufficio della motorizzazione competente per territorio,» ed è aggiunto infine il seguente periodo: «Le predette amministrazioni e corpi comunicano altresì, con la medesima modalità, al centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione situazioni di inibizione pro-tempore dell'attività istituzionale dei propri medici, dalla quale derivi, a qualunque titolo, la sospensione temporanea della funzione certificatoria, nonché la cessazione di tale inibizione.».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 3 del decreto direttoriale
31 gennaio 2011*

1. All'art. 3, comma 1, del decreto direttoriale 31 gennaio 2011, le parole «negli ultimi cinque anni» sono sostituite da: «per almeno cinque anni».

Art. 3.

*Introduzione dell'art. 3-bis al decreto direttoriale
31 gennaio 2011*

1. Nel decreto direttoriale 31 gennaio 2011, dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (*Apposizione e dimensioni del codice di identificazione sulle certificazioni utili ai rinnovi di validità di titoli abilitativi alla guida*). — 1. All'atto del rilascio del certificato medico di cui all'art. 331, comma 1, lettera a), conforme al modello IV.4, che vale comunicazione al centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione in caso di conferma di validità dei titoli abilitativi alla guida, il codice di identificazione è apposto alla sinistra del campo “generalità, qualifica, e firma del sanitario” in uno spazio di dimensioni pari a 3 cm di lunghezza ed a 1 cm di altezza.».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 6 del decreto direttoriale
31 gennaio 2011*

1. All'art. 6, comma 3, del decreto direttoriale 31 gennaio 2011, le parole «Fino alla data del 31 agosto 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data del 15 febbraio 2012».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 26 luglio 2011

Il Capo dipartimento: FUMERO

11A10678

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 luglio 2011.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Parma Qualità» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame di Varzi».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei

